

5 Agosto 2023

N°31



I dipendenti pubblici sono responsabili del contenuto delle e-mail

Secondo l'articolo 1 del dPR 81/2023, in vigore dal 14 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2023, che ha modificato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, stabilendo nuove regole a riguardo dell'uso di dispositivi e servizi elettronici, la posta elettronica istituzionale vale come documento amministrativo del dipendente che è, dunque, responsabile del contenuto delle e-mail.

Il dpr 81/2023 aggiunge al precedente decreto del presidente della repubblica, 62/2013, l'articolo 11-bis, intitolato «utilizzo delle tecnologie informatiche», occupandosi del servizio di posta elettronica.

In particolare, il terzo comma dell'articolo citato attribuisce al dipendente pubblico la responsabilità del contenuto dei messaggi inviati con il servizio di posta elettronica.

La disposizione prosegue prescrivendo ai dipendenti pubblici di rispettare le modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Inoltre, ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

SOMMARIO

- I dipendenti pubblici sono responsabili del contenuto delle email
- Auto disabili: IVA al 4% anche senza certificazioni
- Attribuzione indennità per il controllo del territorio.
 Problematiche
- Un nuovo Garante per le persone con disabilità
- Ricorsi amministrativi all'INPS
- L'incremento del montante contributivo (Moltiplicatore) è inapplicabile al personale militare escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria perché "riformato"

Nonostante la sua stringatezza, il comma 3 prevede responsabilità impegnative per chi scrive una mail con evidenti conseguenze e limitazioni all'uso disinvolto e privato della mail istituzionale.

Nella webmail istituzionale l'intestazione dell'ente è il presupposto fondamentale per una serie di conseguenze da non sottovalutare. Scrivere una email con un account che comprende il nome di dominio dell'amministrazione può integrare la concretizzazione di un atto endoprocedimentale, e se la comunicazione è rivolta a un soggetto esterno, la email che la contiene è comunque un documento amministrativo con conseguenze giuridiche ed è anche soggetta alle disposizioni sull'accesso documentale.

Precauzioni assolutamente necessarie sono, poi, quelle di rispettare la disciplina della privacy e della protezione dei dati, nel senso che il dipendente pubblico, quando crea una email, deve: individuare i destinatari, selezionandoli accuratamente e senza eccessi, sia quelli diretti, sia quelli per conoscenza (non è mai il caso di realizzare un piccolo spam); avere cura di non diffondere senza giustificazione gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari (usare il campo della copia nascosta); inserire un oggetto sintetico e chiaro; nel corpo della email, preferire frasi brevi e la tecnica della elencazione per punti; spiegare la funzione di eventuali allegati; essere definito e preciso nello spiegare la ragione dell'invio della email e nell'indicare se è richiesta una risposta; evidenziare tempi attesi della risposta e recapiti per l'inoltro della stessa.

Una diffusione non giustificata di dati personali può comportare la conseguente prospettiva delle sanzioni previste per violazione della privacy, anche sotto forma della rivalsa sul dipendente disattento in caso di irrogazione di sanzioni privacy all'ente.

L'Amministrazione pubblica o l'ente, di intesa con il Dpo (responsabile della protezione dei dati), deve dettare regole uniformi in relazione alla firma delle mail elettroniche, rispettando la prescrizione per cui ogni messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it



Auto disabili: IVA al 4% anche senza certificazioni



Un nostro lettore ci chiede quale documentazione occorre per acquistare un'auto con iva agevolata per un famigliare invalido munito di patente di guida.

Per beneficiare dell'IVA al 4% sui veicoli adattati agli invalidi non è necessario presentare una copia della certificazione medica ma è sufficiente la patente (che contiene le indicazioni sugli adattamenti ai veicoli) e un atto notorio attestante che nel quadriennio non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con aliquota agevolata.

La precisazione è contenuta nella Risoluzione 40/2023

dell'Agenzia delle Entrate, che risponde alla richiesta di consulenza giuridica di un'associazione attiva nella mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

L'IVA agevolata al 4% sulle cessioni e le importazioni di veicoli con determinati requisiti di cilindrata "adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie" è prevista articolo 1 legge 97/1986).

Nel corso del tempo, sono intervenute diverse semplificazioni, da ultimo, l'articolo 1-bis del decreto 121/2021 che consente di beneficiare dell'IVA al 4% presentando una copia semplice della patente di guida posseduta a patto che essa contenga l'indicazione degli adattamenti da apportare al veicolo prescritti dalla commissione medica.

In conseguenza di questa semplificazione, non si possono chiedere ulteriori documentazioni, come ad esempio la certificazione medica, per riconoscere l'agevolazione. In particolare, i richiedenti «non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre».

In realtà, chiarisce la circolare dell'Agenzia delle Entrate, basta anche il foglio rosa con la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, fermo restando che il beneficio della riduzione dell'aliquota decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».





Attribuzione indennità per il controllo del territorio. Problematiche



Riportiamo il testo della nota N.555/V-RS/01/20, prot. 0008771 del 13 luglio 2023, inviata dall'Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta alla nota della Segreteria Nazionale del SIULP del 7 febbraio 2023 e pubblicata nel Flash n.6/2023:

"Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato quanto segue.

Innanzitutto, per un quadro normativo di riferimento, si richiama l'articolo 16, comma 1, del

d.P.R. n. 57 del 2022, laddove è previsto che la corresponsione dell'emolumento presuppone l'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative... . Il comma 3 della medesima disposizione prevede, poi, che "L 'indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma".

A commento della disposizione richiamata, la circolare esplicativa del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 luglio 2022 ha precisato che l'indennità in esame è corrisposta "in relazione all'effettivo impiego in attività esterna di controllo del territorio, organizzata in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio, nei quadranti serali e notturni... Inoltre, proseguendo, la circolare chiarisce che "innovativamente rispetto a quanto già previsto nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, la disposizione contrattuale riconosce il predetto emolumento anche al personale — individuato secondo i criteri sopra descritti che nelle stesse fasce orarie è impiegato in turni di servizio di durata non inferiore a tre ore continuative, sulla base di formali ordini di servizio, per concorrere, sotto il coordinamento delle rispettive sale operative, nella medesima attività di controllo del territorio".

Come precisato sempre dalla predetta circolare, "con la richiamata disposizione, dunque, la nuova indennità è corrisposta anche al personale comandato, nelle fasce serali e notturne, in pattuglie di supporto esterno alle ordinarie unità operative di presidio del territorio per un periodo di tempo non inferiore a tre ore continuative".

Dunque, alla luce del tenore letterale della disposizione contrattuale presa in esame, nonché delle precisazioni rese dalla circolare sopra richiamata, appare evidente che, laddove sussistano i prescritti presupposti applicativi (fasce orarie serali e notturne, ordine formale di servizio, turni di durata non inferiore a tre ore, tipologia di servizio, ecc.), il dipendente avrà diritto alla corresponsione del relativo emolumento, a prescindere dalla circostanza che presti servizio in straordinario programmato, emergente o "per assorbire uno dei due rientri settimanali ".

In particolare, con riferimento allo straordinario programmato, sia antecedente che susseguente all'ordinario turno di lavoro, si osserva che lo stesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del vigente A.N.Q., si configura come "orario giornaliero obbligatorio di lavoro" e, di conseguenza, è ricompreso nell'ordine formale di servizio.

Invece, lo straordinario emergente, in quanto tale, ovvero in quanto derivante da esigenze sopravvenute nell'ambito dell'espletamento dell'attività di istituto, non può trovare indicazione nell'ordine di servizio.

Pertanto, al fine di garantire al personale il medesimo trattamento in presenza di uguali condizioni di impiego, si ritiene che, qualora l'attività di controllo del territorio non sia ricompresa nell'ordine di servizio giornaliero, poiché dettata da esigenze sopravvenute, il

dirigente, ai fini della dichiarazione necessaria per la liquidazione dell'indennità in esame, dovrà tenere conto dell'attestazione a ratifica effettuata sullo straordinario emergente.

Premesso che la norma contrattuale altro non prevede in ordine alle concrete modalità applicative, si ritiene che la stessa, in via generale, debba, comunque, essere sistematicamente interpretata in relazione alle altre disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, specie, come nel caso, in relazione al fondamentale principio della necessità di garantire congrui periodi di riposo tra un turno di servizio e l'altro.

A tal proposito, si evidenzia, infatti, la particolare attenzione, rimessa alle valutazioni di ogni dirigente, che deve essere, comunque, rivolta al rispetto dei tempi di recupero delle energie psico-fisiche previste, a tutela del personale, dal vigente quadro normativo in materia di orario di lavoro degli appartenenti alla Polizia di Stato, in relazione sia alle peculiari tipologie del servizio effettuato che alle modalità temporali dello stesso.

Del resto, anche l'Accordo Nazionale Quadro, all'articolo 16, comma 3, lett. e), precisa che la programmazione dei turni di lavoro straordinario nell'ambito dei servizi continuativi deve comunque "tenere conto dell'esigenza di recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato anche in relazione alla peculiarità del servizio svolto".

Un nuovo Garante per le persone con disabilità



Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della legge 227/2021, istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, organismo indipendente che mira a promuovere e tutelarne i diritti e contrastarne la discriminazione.

La misura rientra nelle riforme del PNRR (Missione 5, Componente 2), nell'ambito della legge quadro per le disabilità.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità promuove e vigila sul rispetto dei diritti e delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dalle altre fonti subordinate in materia:

- contrasta i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;
- raccoglie segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;
- richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all'esercizio delle funzioni di competenza;
- svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- visita, tra le altre, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con possibilità di svolgere nel corso delle visite stesse colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;
- formula raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative; promuove campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive, in particola nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.



Ricorsi amministrativi all'INPS



L'argomento è stato già trattato su queste pagine (vedi r. 17 del 28 aprile 2023) a proposito delle problematiche derivanti da un importo dell'assegno pensionistico erroneamente calcolato, da trattamenti previdenziali non riconosciuti, o da provvedimenti concernenti riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni, autorizzazioni ai versamenti volontari, accrediti figurativi e recupero di indebiti.

Abbiamo precisato come in questi casi l'ordinamento giuridico riconosca anche forme di tutela di natura

amministrativa (ricorso amministrativo) contro i provvedimenti dell'Istituto previdenziale, anche in regime internazionale. Detti rimedi sono esperibili anche in materia di Trattamenti di Fine Servizio (TFS), Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) e Assicurazione Sociale Vita.

Oggi ce ne occupiamo con particolare riferimento al regime procedimentale.

Con la Delibera del 18 gennaio 2023 è stata conferita operatività al nuovo Regolamento dell'Inps sui ricorsi amministrativi all'Istituto. Il regolamento sostituisce quello adottato dieci anni fa, con la Determinazione presidenziale n. 195 del 20.12.2013.

Si tratta di un riordino complessivo della materia alla luce delle novità sopravvenute nel tempo e dell'esigenza di disciplinare la nuova struttura dell'Istituto dopo la soppressione di Inpdap e Enpals. La sua funzione è quella di determinare una deflazione del contenzioso e favorire la definizione delle problematiche anche attraverso l'autotutela.

Il ricorso amministrativo va sempre ed esclusivamente presentato in via telematica, sul sito dell'Istituto, ai Comitati, nonché al Direttore regionale avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto, direttamente dall'interessato ovvero tramite patronati o altri intermediari abilitati. Presupposto della presentazione del ricorso è l'esistenza di un "provvedimento" dell'Istituto di qualunque genere, che sia in qualche modo lesivo e per cui sussista un interesse sostanziale alla revisione.

Il termine di presentazione è quello di 90 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Inps, oppure dal 121° giorno di silenzio, quando l'ente era chiamato a pronunciarsi espressamente su una determinata istanza.

Esistono tuttavia delle eccezioni enunciate dal Regolamento, quanto ai termini di ammissibilità dell'impugnazione, la più significativa delle quali concerne il rigetto delle domande di integrazione salariale ordinaria e nel settore agricolo (nonché, ma non solo, nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà), il cui termine è di 30 giorni a pena di inammissibilità. Nel caso in cui manchi la sottoscrizione del soggetto legittimato, il ricorso sarà ritenuto

Nel caso in cui manchi la sottoscrizione del soggetto legittimato, il ricorso sarà ritenuto comunque validamente prodotto, in quanto "l'utilizzo degli strumenti previsti per l'accesso ai servizi on-line dell'Istituto ne garantisce comunque la riferibilità al ricorrente".

Allo stesso modo, il ricorso amministrativo, comunque presentato, anche in difetto di corretto indirizzo all'organismo competente viene ritenuto sempre ricevibile e procedibile, senza rilievi di incompetenza nel senso che qualsivoglia ufficio Inps sarà tenuto a trasmettere all'organismo effettivamente competente l'impugnativa presentata.

Il ricorso indirizzato ad un Comitato diverso da quello competente è da considerarsi validamente presentato, nella stessa data, al Comitato competente a decidere. In tale ipotesi, l'ufficio ricevente provvede a trasmettere tempestivamente il ricorso all'ufficio competente ai fini della decisione dello stesso da parte del Comitato competente.

Ogni successiva informazione sulle impugnazioni verrà effettuata in via telematica, forma in cui può essere sempre consultato lo stato della pratica.

L'elenco dei ricorsi pervenuti a ogni ufficio ricevente viene trasmesso al Comitato competente con cadenza mensile. Nel fare ciò, la sede territoriale dell'Inps, ovvero la Direzione centrale, nei casi di sua competenza, provvedono all'istruttoria del ricorso medesimo, per fare pervenire poi

al Comitato il relativo il fascicolo elettronico composto dal ricorso medesimo (e dai documenti e atti eventualmente prodotti dal ricorrente), dalla relazione istruttoria, corredata dai documenti a supporto, e "dallo schema della proposta di deliberazione".

Quantunque il Comitato competente "possa acquisire in ogni caso ulteriori elementi utili alla decisione", è facile intuire che l'invio di uno schema di proposta di deliberazione - sostanzialmente una bozza di decisione- proveniente dalla medesima sede il cui provvedimento si impugna, rende poco pronosticabile che le ragioni promosse dagli interessati con i ricorsi possano venire valutate in modo sostanzialmente neutro, discostandosi da quanto proposto. La circostanza merita senz'altro qualche riflessione per il futuro.

Il comitato o la direzione competente chiamati a decidere l'impugnazione, lo devono fare espressamente entro i termini di legge, che anche il Regolamento riconferma essere di 90 giorni, che decorrono dalla presentazione della stessa impugnativa.

Il termine di novanta giorni per la decisione del ricorso decorre dalla data di ricezione del ricorso attestata dal protocollo informatico. Il Comitato ha potestà di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto per la decisione.

Una volta spirati i 90 giorni, come noto, il ricorso si intende respinto per c.d. silenzio rigetto. Ciò non toglie, come conferma il Regolamento, che permane all'Inps il potere di assumere la decisione anche in seguito. L'accoglimento anche "tardivo" delle ragioni del ricorrente, chiaramente, farà venire meno l'interesse a proseguire l'eventuale giudizio giurisdizionale intrapreso (ma salve le spese legali eventualmente dovute dall'Inps).

La decisione adottata dall'organismo competente viene trasmessa in via telematica alle sedi territoriali dell'Istituto che vi devono dare esecuzione, salva la possibilità, per le sedi territoriali di sospendere, per motivi di rilevata illegittimità, la deliberazione del Comitato.

Detta sospensione può essere adottata entro cinque giorni dalla data della relativa deliberazione, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Direttore territoriale competente o suo delegato con provvedimento comunicato a chi ha proposto il ricorso. A questo punto si innesca una procedura di revisione che vede coinvolto, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto o il Comitato amministratore centrale, a cui viene presentata una proposta di nuova deliberazione che va accettata o meno entro 90 giorni. Trascorsi i quali senza responso, "la decisione diviene comunque esecutiva".

L'avvio di un procedimento in autotutela non interrompe e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa. Dopo la presentazione del ricorso amministrativo e in ogni fase della sua procedimentalizzazione, l'Istituto, qualora ne ricorrano i presupposti, procede in autotutela, tranne nell'ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito all'ordine del giorno della seduta del Comitato.



Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

CONTREDERENTE Il Conto davvero Controcorrente

• Trasferimento conto facile!

Tutti i servizi digitali.Condizioni esclusive per SIULP.



N°31 – 5 agosto 2023 Pag. 7/8



L'incremento del montante contributivo (Moltiplicatore) è inapplicabile al personale militare escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria perché "riformato"



Il principio è stato ribadito dalla Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale D'appello con la Sentenza n. 285/2023 del 21 giugno 2023 che ha accolto l'appello dell'INPS contro la decisione della sezione regionale Abruzzo del giudice delle pensioni che aveva riconoscendo il diritto all'applicazione dell'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 recante un incremento del montante contributivo in favore del personale militare cessato dal

dall'applicazione

dell'ausiliaria per assenza dei requisiti psico-fisici.

La vicenda in esame ha riguardato un pensionato, dell'Arma dei Carabinieri, titolare di pensione diretta ordinaria di inabilità.

ed

escluso

servizio

Nelle motivazioni della Sentenza in argomento si legge che il Collegio, alla luce della lettura sistematica della normativa dedicata, non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale d'appello in materia richiamato anche dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 13/2019/QM, secondo cui il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, prevista dal citato art. 992 del codice dell'ordinamento militare ed occorrente per l'accesso a tale posizione (Seconda Sez. Giur. Centr App., sent. n. 357/2021 e n. 211/2019; Sez. Giur. App. per la Regione siciliana, sent. n. 46/2021).

Pertanto, considerato che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come "alternativo all'ausiliaria", occorre imprescindibilmente che l'interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d'età, quali previsti per il grado rivestito (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 228/2023).

Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio, ovvero prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado ricoperto, qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria.

Infatti, il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 "non può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall'istituto dell'ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi -sotto tale profilo- diritto, non hanno potuto accedervi, come nell'ipotesi disciplinata all'art. 996 C.O.M. ('Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria ...') o permanervi, come nell'ipotesi di cui al citato art. 995, comma 4, ('Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari') (Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 224/2018)". Trattasi, infatti, di un beneficio che "non è stato voluto dal legislatore per indennizzare coloro che, nell'ambito del personale militare, non hanno potuto fruire dell'ausiliaria perché cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che pur avendone diritto, non hanno potuto, per motivi di salute, rientrarvi e percepire la corrispondente indennità" (Prima Sez. Giur. Centr App., sent. n. 2/2022 e n. 31/2019).

L'incremento del montante contributivo previsto dal più volte richiamato art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 in favore del personale militare opera, quindi, in favore di coloro che, pur avendo raggiunto l'età prevista per il grado di appartenenza per il transito in ausiliaria, non possano accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei.